SCHEMA DI ACCORDO
CUP H17G26000140002

Attuazione del Programma "*Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico*"

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente e a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del_____;

e

l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (di seguito solamente "Veneto Agricoltura"), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università 14, codice fiscale 92281270287, rappresentata, agli effetti del presente atto, da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato/in base ai poteri conferiti con _____, domiciliato per la Sua carica presso la sede legale di Veneto Agricoltura;

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è in fase avanzata di aggiornamento e, in previsione della sua approvazione, è necessario che la Regione organizzi e dia inizio alle attività previste in capo alle amministrazioni regionali che, in ordine agli obiettivi del PAN, devono individuare e promuovere misure finalizzate a ridurre i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari.

b. In linea con le politiche comunitarie di sostenibilità, la Regione del Veneto promuove e mette in atto iniziative volte a sviluppare strumenti pratici per supportare gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e migliorarne la conoscenza e la consapevolezza su diversi aspetti che possono determinare un uso più efficiente dei prodotti fitosanitari al fine di mitigare l'impatto che questi hanno sull'ambiente.

c. Con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" per fornire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari formazione ed indicazioni pratiche ed applicabili per la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione del rischio per gli impollinatori e l'ambiente acquatico derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

d. La Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni prevedendo il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario e per questo intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione messe a disposizione da Veneto Agricoltura.

e. Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 37/2014, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

f. Con nota prot. 23143 del 11/09/2026 (protocollo regionale 508340 del 11/09/2026) Veneto Agricoltura ha accolto la proposta di una nuova attività avanzata dalla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente con nota prot. 504749 del 10/09/2026, prospettando il proprio contributo specialistico nella realizzazione di documenti di approfondimento sulle buone pratiche e le misure attuabili per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità in ambito agricolo; nella elaborazione di indicatori e di uno schema di certificazione aziendale per la valorizzazione delle buone pratiche; nella realizzazione di materiale informativo e nell'organizzazione di attività di formazione.

VISTO CHE

La collaborazione tra la Regione e Veneto Agricoltura sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto – Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente e Veneto Agricoltura per l'attuazione del Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (di seguito denominato "Programma"), descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____, per le parti di competenza.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente schema di Accordo, unitamente al Programma delle attività.

Art. 2 - Programma delle attività

1. Veneto Agricoltura dichiara di conoscere il Programma delle attività descritte nell'Allegato A sopra richiamato, che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato.
2. Veneto Agricoltura si impegna a rispettare la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, ai punti 3.1 e 3.5 del capitolo 3 "Attività del Programma", secondo un cronoprogramma concordato con il Direttore della UO Agroambiente.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano opportune o necessarie per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
4. La Regione si impegna a collaborare con Veneto Agricoltura sulla base delle attività dettagliate dal Programma.

Art. 3 - Responsabili del Programma

1. La Regione indica quale proprio responsabile del Programma oggetto di accordo il Direttore della U.O. Agroambiente.
2. Veneto Agricoltura indica quale proprio responsabile del Programma, oggetto di accordo, per le parti di competenza, _____ (Responsabile scientifico).
3. L'eventuale sostituzione del responsabile di una delle Parti, dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte via PEC.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei materiali, il collegamento con gli operatori del settore e i portatori di interesse. Inoltre, i risultati ottenuti dal presente accordo potranno essere utilizzati per rafforzare l'applicazione nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN e degli obblighi introdotti nell'ambito della Condizionalità Rafforzata della nuova PAC o altra normativa di settore.
2. Veneto Agricoltura si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, mezzi, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di competenza descritte al capitolo 3 del Programma.
3. Le Parti operano e collaborano su tutte le attività di propria competenza previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e seguendo il principio della leale collaborazione.

4. Le Parti si impegnano allo scambio reciproco dei dati grezzi ed elaborati, secondo modalità che saranno concordate dai Responsabili di cui all'art. 3.

Art. 5 - Durata

1. Gli effetti giuridici del presente Accordo decorrono dalla data dell'atto di accettazione da parte di Veneto Agricoltura e fino al 31/12/2026.
2. Eventuali proroghe della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza del Programma.

Art. 6 – Rimborso delle spese sostenute

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del seguente Accordo è una spesa di € 60.000,00 (sessantamila/00) a carico della Regione.
2. La Regione riconosce a Veneto Agricoltura l'importo di cui al comma 1 a titolo di rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma. Le risorse assegnate potranno essere impiegate per l'acquisizione di risorse strumentali e umane, anche nella forma di collaborazioni o acquisizione di servizi, funzionali all'espletamento dell'attività; spese inerenti all'ordinario funzionamento di Veneto Agricoltura non potranno essere considerate ai fini della giustificazione delle spese.
3. Il rimborso delle spese sarà erogato con la seguente modalità:
 euro 40.000,00 a titolo di anticipazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
 euro 20.000,00 a titolo di saldo, alla chiusura del progetto e sulla base della rendicontazione trasmessa.
4. Entro la chiusura del progetto, Veneto Agricoltura inoltrerà alla Regione la relazione sull'attività svolta, la rendicontazione sulle spese sostenute mediante una tabella riassuntiva, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento recanti l'indicazione del codice CUP H17G26000140002.
5. Non costituiscono spese ammissibili ai fini della realizzazione del Programma i costi del personale tecnico o amministrativo dipendente a tempo indeterminato di Veneto Agricoltura.
6. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto a cui non sono corrisposte opportune spese da parte di Veneto Agricoltura.
7. Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo di applicazione dell'Iva.

Art. 7 – Regime dei dati e dei risultati dell'Accordo

1. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma, gli elaborati intermedi, le analisi e i documenti finali prodotti verranno condivisi dalle Parti, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare l'altra Parte. Stanti le finalità del Programma, la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo, inerenti alle elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

Art. 8 – Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna Parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo.
3. Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso delle attività del Programma.
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti per l'attività o comunque trattati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità del medesimo ed in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di Veneto Agricoltura e della Regione che in ragione dell'attività specificamente svolta sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
2. Il personale delle Parti e i soggetti ad esso equiparati è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Recesso e risoluzione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere al presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. E' fatto salvo, in ogni caso, in capo a Veneto Agricoltura, il diritto al rimborso delle spese sostenute o impegnate per attività in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita e rendicontata.

Art. 12 – Controversie

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'attività.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che le Parti non abbiano potuto definire in via bonaria, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo.

Art. 13 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q bis) del citato Decreto Legislativo, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte I del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte II del D.P.R. n. 131 del

26/04/1986, con oneri a carico del richiedente.

Art. 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
Regione del Veneto - Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente:
adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura":
avisp@pecveneto.it

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura
Il Direttore _____	Il Direttore _____